



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. BARONE"

di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado - 86011 BARANELLO (CB)

Via V. Nitro n. 34 - Tel 0874460400 - Fax 08741861528

C.F. 80001240706 C.M. CBIC827007 Codice IPA Fatturazione Elettronica: **UFD01**

e-mail - cbic827007@istruzione.it e-mail pec - CBIC827007@PEC.ISTRUZIONE.IT

www.icbarone.edu.it

Comuni: **BARANELLO – BUSSO – CASTROPIGNANO – FOSSALTO – LIMOSANO - TORELLA DEL SANNIO**



Delibera n. 83 del collegio dei docenti dell' 11 dicembre 2025

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI

Sommario

1. IMPORTANZA DELLA VALUTAZIONE E CRITERI GENERALI	pag. 2
2. MODALITÀ DELLA VALUTAZIONE, NUMERO DELLE VALUTAZIONI, TRASPARENZA E PROCESSI DI AUTO VALUTAZIONE, OPERAZIONI DI CRUTINIO	pag. 2
3. PARAMETRI DI VALUTAZIONE	pag. 3
4. VALUTAZIONE DEL PROCESSO E DEL LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI RAGGIUNTO	pag. 4
5. VALUTAZIONE degli alunni con grave disabilità	pag. 4
6. VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO	pag.5
6. AMMISSIONE – NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA	pag. 6
7. VALIDAZIONE ANNO SCOLASTICO	pag.7
8. AMMISSIONE ALL'ESAME - VOTO AMMISSIONE ALL'ESAME	pag.8
9. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE	pag. 8
10.ESAMEDI STATO CONCLUSIVO DEL I CICLO	pag. 9
11.COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE	pag. 9

1. IMPORTANZA DELLA VALUTAZIONE E CRITERI GENERALI

La valutazione, ai sensi dell'art. 1 del D.lgs 62/2017, ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione.

La valutazione ha finalità formativa ed educativa e:

- concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo dei discenti;
- documenta lo sviluppo dell'identità personale;
- promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. È effettuata dai docenti nell'esercizio dell'apropria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei Docenti e inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

La valutazione degli apprendimenti rispetto ai tempi è:

- **valutazione in ingresso;**
- **valutazione in itinere;**
- **valutazione finale.**

La valutazione degli apprendimenti rispetto alle modalità è:

- **valutazione sommativa;**
- **valutazione formativa.**

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, incoerenza con quanto previsto dal regolamento di istituto, dal Patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio.

L'Istituzione Scolastica certifica l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi.

Ne consegue che la valutazione costituisce parte integrante della formazione e rappresenta un aspetto essenziale dell'azione educativa. Essa non si limita alla verifica dei soli apprendimenti, ma considera tutto l'iter cognitivo dell'alunno ritenendo rilevanti anche la situazione di partenza, i comportamenti, l'interazione con i docenti ed il gruppo classe, la partecipazione all'attività didattica ed alla vita scolastica.

2. MODALITÀ DELLA VALUTAZIONE, NUMERO DELLE VALUTAZIONI, TRASPARENZA E PROCESSI DI AUTOVALUTAZIONE, OPERAZIONI DI SCRUTINIO.

L'azione valutativa sui percorsi didattici viene effettuata non secondo astratti livelli quantitativi, ma riconoscendo la possibilità di risultati differenziati in relazione a bisogni e situazioni individuali, pur nel rispetto degli obiettivi minimi stabiliti dall'Istituto.

Il numero minimo di valutazioni per quadrimestre (per le discipline scritte/pratiche minimo n. 3 prove scritte/pratiche e n. 3 prove orali, per tutte le altre discipline minimo n. 3 prove orali) e di valutazioni annuali (prove comuni iniziali-intermedie-finali), concordato dal CDD, deve permettere il monitoraggio di un percorso e non di singoli episodi.

Al fine di garantire un'equa distribuzione dei carichi di lavoro, i docenti - compatibilmente con le esigenze della programmazione didattica - si impegnano a non effettuare in ciascuna classe più di una verifica scritta al giorno. Le verifiche saranno comunicate agli alunni, di norma, con non meno di 3 giorni di preavviso.

Le prove scritte/pratiche somministrate dovranno essere corrette dai docenti in non oltre 8 (otto) giorni e i risultati (valutazioni) delle prove eseguite dovranno essere comunicati agli alunni in non oltre 10 giorni – all'alunno deve essere data la possibilità di visionare gli errori e di chiedere eventuali chiarimenti o delucidazioni. I voti andranno registrati immediatamente sul registro elettronico, così come vanno inseriti nello stesso giorno dell'interrogazione i voti delle prove orali.

Gli strumenti di verifica dovranno essere opportunamente differenziati per offrire stimoli diversi nel contempo incentivare le potenzialità di ciascuno; le prove dovranno consentire di stimolare gli alunni a ricercare una migliore espressione linguistica, a raggiungere un'adeguata padronanza dei concetti, ad apprendere in modo non settoriale, ad esprimere le proprie abilità creative e progettuali.

Una corretta valutazione presuppone chiarezza nella formulazione degli obiettivi di cui si vuole accertare il conseguimento, trasparenza dei criteri di valutazione delle singole prove e comunicazione tempestiva

dei risultati raggiunti dagli alunni. Questi aspetti sono considerati momenti essenziali dell'azione valutativa del docente, anche al fine di suscitare negli studenti una più consapevole motivazione all'apprendimento.

Estremamente importante si ritiene, infine, l'aspetto dell'autovalutazione da parte dell'alunno che deve essere guidato a comprendere e controllare i livelli di competenza raggiunti per riprogettare metodi e strumenti di apprendimento e sentirsi realmente protagonista del proprio processo formativo.

Per quanto attiene alle modalità di cui sopra il Collegio dei Docenti ha deliberato quanto segue:

A) Articolazione dell'anno scolastico in due quadrimestri:

- **Primo periodo:** dal primo giorno di scuola al 31 gennaio, con scrutini intermedi a partire dal 1° febbraio; le verifiche possono essere effettuate fino al 30 gennaio;
- **Secondo periodo:** dal 1° febbraio al termine delle lezioni; le verifiche possono essere effettuate fino al giorno prima.

B) Congruo numero di voti dai quali trarre elementi per le valutazioni intermedie e finali (**per le discipline scritte/pratiche minimo n. 3 prove scritte/pratiche e n. 3 prove orali, per tutte le altre discipline minimo n. 3 prove orali**) e di valutazioni annuali (prove comuni iniziali-intermedie-finali). **Le OPERAZIONI DI SCRUTINIO sono presiedute dal dirigente scolastico o da un suo delegato. I docenti di potenziamento dell'offerta formativa non partecipano alla valutazione ma vi contribuiscono fornendo elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dagli alunni e sull'interesse manifestato.**

I docenti di religione cattolica e di attività alternative alla religione cattolica partecipano alla valutazione dei soli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti.

I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe. Nel caso di più docenti di sostegno, che seguono lo stesso alunno, la valutazione sarà congiunta, ossia tramite espressione di un unico voto.

La valutazione viene espressa, per ciascuna delle discipline del curriculum:

- con voto in decimi nella scuola secondaria di I grado
- con giudizio sintetico (non suf – suf- discreto- buono- distinto-ottimo) nella scuola primaria

ed è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti.

La valutazione del comportamento:

- degli alunni di scuola primaria viene espressa mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza
- degli alunni di scuola Sec. di primo grado viene espressa mediante voto decimale, che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, ma anche allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica.

Il collegio dei docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento, determinando anche le modalità di espressione del giudizio.

La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative, per gli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, viene riportata su una nota separata dal documento di valutazione ed espressa mediante un giudizio sintetico riferito all'interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti.

3. PARAMETRI DI VALUTAZIONE

Aggiornamento Normativo (Legge 150/2024 e O.M. 3/2025)

La valutazione nella Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado è espressa per ciascuna delle discipline del curriculum:

- Scuola Primaria: la valutazione degli apprendimenti è espressa con giudizio sintetico (non suf – suf- discreto- buono- distinto-ottimo).
- Scuola Secondaria di Primo Grado: la valutazione rimane in decimi.
- La valutazione del comportamento nella Scuola Secondaria di Primo Grado acquisisce un ruolo centrale per l'ammissione alla classe successiva/Esame di Stato.

Il Collegio Docenti ha deliberato i seguenti criteri, adeguati alla nuova normativa:

- **nuova griglia di valutazione (Scuola Primaria)** con descrittori delle **valutazioni** (non suf – suf- discreto- buono- distinto-ottimo) riferite a ciascuna disciplina dalla classe 1^a alla classe 5^a.
- **Nuova griglia di valutazione del comportamento nella Scuola Secondaria di I grado**
- Le altre griglie e allegati rimangono validi con gli opportuni aggiornamenti formali

Il Collegio dei Docenti ha deliberato i seguenti criteri:

- criteri di valutazione della Scuola dell'Infanzia;
- griglia di valutazione complessiva (valida per tutte le discipline) Scuola Sec. di I grado con descrittori delle valutazioni decimali riferite a conoscenze e abilità – comprensive dei voti intermedi;
- griglia di valutazione complessiva del comportamento Scuola Primaria;
- griglia di valutazione complessiva del comportamento Scuola Secondaria di I grado;
- criteri per giudizi globali (allegato giudizi globali interm. e finali Sc. Primaria);
- criteri per giudizi globali (allegato giudizi globali Sc. Secondaria di I grado);
- criteri per ammissione/non ammissione alla classe successiva (allegato criteri per ammissione/non ammissione) – Scuola Primaria;
- criteri per ammissione/non ammissione alla classe successiva (allegato criteri per ammissione/non ammissione) – Scuola Sec. di I grado;
- criteri per ammissione all'esame conclusivo del 1° ciclo di istruzione (allegato esame primo ciclo).

Per la certificazione delle competenze a fine ciclo Sc. Primaria e per la certificazione delle competenze a fine Sc. Secondaria I grado si adotta:

- la scheda ministeriale di certificazione delle competenze per le classi quinte Sc. Primaria;
- la scheda ministeriale di certificazione delle competenze per le classi terze della Sc. Sec. di I° Grado.

Per la comunicazione alle famiglie si adotta un modello di comunicazione esiti da inserire nella scheda di valutazione al termine del primo e del secondo quadrimestre in caso di risultati insufficienti a causa di apprendimenti in via di prima acquisizione o comunque non completi.

4. VALUTAZIONE DEL PROCESSO E DEL LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI RAGGIUNTO

Il CDD ha deliberato, in ottemperanza alla nota MIUR 1865 del 10/10/2017, il giudizio relativo alla descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto - allegato giudizi globali per la Scuola Primaria + allegato giudizi globali per la Scuola Sec. di I grado.

CRITERI per l'invio della lettera informativa alle famiglie al termine del primo quadrimestre:

- Un'insufficienza grave (3/10 o 4/10)
- Tre insufficienze (5/10)

CRITERI per l'invio della lettera informativa alle famiglie al termine dell'anno scolastico:

- Anche una sola insufficienza non grave (5/10)

5. VALUTAZIONE degli alunni con grave disabilità

Riguardo alla valutazione degli alunni con disabilità è necessario tener conto di alcuni importanti riferimenti normativi:

- **Sentenza della Corte costituzionale 215/1987**

“Capacità e merito degli alunni con disabilità vanno valutati secondo parametri peculiari, adeguati alle rispettive situazioni di minorazione”.

- **Parere del consiglio di stato 348/1991**

“Non si può configurare un supposto diritto al conseguimento del titolo legale di studio, che prescindendo da un oggettivo accertamento di competenze effettivamente acquisito. Il titolo di studio non può essere conseguito da chi rimane al di sotto di quella soglia di competenze che è necessaria per il conseguimento del titolo”.

- **Linee- guida agosto 2009**

La valutazione in decimi va rapportata al P. E. I., che costituisce il punto di riferimento per le attività educative a favore dell' alunno con disabilità. La valutazione dovrà essere riferita ai processi e non solo alla prestazione.

- **decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66**

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata (PEI) è espressa con giudizi descrittivi coerenti con il piano educativo individualizzato predisposto dai docenti contitolari della classe.

- **articolo 10 del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182**

Nel PEI sono altresì indicati i criteri di valutazione del comportamento ed eventuali obiettivi specifici, ossia se il comportamento è valutato in base agli stessi criteri adottati per la classe ovvero se è valutato in base a criteri personalizzati, finalizzati al raggiungimento di specifici obiettivi.

- **Articolo 6 del decreto interministeriale 1 agosto 2023, n. 153**

All'articolo 10 del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole “a partire dalla scuola primaria.”, sono aggiunte le seguenti: “Nel caso in cui le discipline siano aggregate per aree disciplinari, la valutazione degli apprendimenti è sempre espressa per ciascuna disciplina. Per gli alunni con disabilità che frequentano le scuole secondarie di secondo grado non è previsto l’esonero dall’insegnamento di una o più discipline presenti nel piano di studi.”

In definitiva la scheda di valutazione riporterà la valutazione disciplinare, ma riferita al PEI. Per renderla più coerente, pertanto, la stessa sarà arricchita da una nota esplicativa che renderà espliciti gli obiettivi formativi previsti nel PEI.

6. VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Tiene conto dei seguenti criteri:

- conoscenza di sé, sviluppo identità, autorealizzazione;
- relazione con gli altri (capacità di entrare in relazione con coetanei e adulti, rapportarsi in modo proficuo e positivo, interazione nel gruppo, disponibilità al confronto, rispetto dei diritti altrui, promozione del benessere altrui, acquisizione delle competenze civiche e sociali);
- rispetto dell’ambiente (uso corretto di strumenti e luoghi, promozione del patrimonio naturale, artistico e culturale, comportamenti ecosostenibili);
- agire in modo autonomo e responsabile: assolvere gli obblighi scolastici - rispetto delle regole e dei seguenti indicatori:

INDICATORI SCUOLA PRIMARIA	INDICATORI SCUOLA SEC. DI I GRADO
Frequenza Scolastica	Frequenza scolastica
Rispetto delle regole	Condotta nel rispetto del/dello: - Regolamento Scolastico; - Statuto delle Studentesse e degli Studenti; - Patto di Corresponsabilità.
Rispetto dei diritti altrui	Relazionalità (azioni che sostengono il valore della diversità, apertura al confronto e gestione della conflittualità)
Interazione e comunicazione	Atteggiamento nei confronti dell’apprendimento (Impegno attenzione partecipazione)
Disponibilità al confronto	Cittadinanza consapevole (promozione canoni di legalità, solidarietà, sostenibilità, cittadinanza digitale; tutela e valorizzazione del patrimonio culturale)
Condotta	
Assolvimento impegni scolastici	Assolvimento impegni scolastici

La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso:

- un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione nella SCUOLA PRIMARIA
- un voto decimale riportato nel documento di valutazione nella SCUOLA SEC DI I GRADO

Aggiornamento Normativo (Legge 150/2024 e O.M. 3/2025)

Nella Scuola Secondaria di Primo Grado, la valutazione del comportamento riveste un ruolo determinante

ai fini dell'ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato.

La non ammissione alla classe successiva è disposta qualora la valutazione del comportamento sia insufficiente (corrispondente alla votazione numerica in decimi inferiore a 6).

Naturalmente il voto inferiore a sei decimi può essere attribuito dal Consiglio di classe solo in caso di gravi mancanze.

7. AMMISSIONE – NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Aggiornamento Normativo (Legge 150/2024 e O.M. 3/2025)

La valutazione viene espressa in decimi (da 4 a 10) per tutte le discipline.

L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di Scuola Secondaria di Primo Grado è disposta in presenza di una votazione pari o superiore a 6/10 in tutte le discipline.

Non Ammissione:

- L'alunno non è ammesso alla classe successiva qualora in sede di scrutinio finale ottenga una votazione inferiore a 6/10 in una o più discipline (voto 4 o 5).
- La delibera di non ammissione deve essere adeguatamente motivata e assunta all'unanimità dai docenti di classe.

Restano valide le segnalazioni tempestive alle famiglie e l'attivazione di specifiche strategie di miglioramento.

L'ammissione alla classe successiva nella scuola primaria (articolo 3 del decreto legislativo n. 62/2017)

L'articolo 3 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la Scuola Primaria.

L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di Scuola Secondaria di Primo Grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione insufficiente in una o più discipline, da riportare sul documento di valutazione.

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.

Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti, i docenti della classe in sede di scrutinio finale presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva.

La decisione è assunta all'unanimità.

L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni in italiano, matematica e inglese in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curriculum. Tali rilevazioni sono svolte nelle classi seconda e quinta di scuola primaria, ad eccezione della rilevazione di inglese effettuata esclusivamente nella classe quinta.

L'ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado (articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017)

L'articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la Scuola Secondaria di Primo Grado. L'ammissione alle classi seconda e terza di Scuola Secondaria di Primo Grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione. A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. In sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, il consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10).

La non ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti

insegnamenti - se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Aggiornamento Normativo (Legge 150/2024 e O.M. 3/2025)

L'ammissione alle classi seconda e terza di Scuola Secondaria di Primo Grado è disposta qualora l'alunno abbia conseguito una votazione non inferiore a 6/10 in tutte le discipline e un giudizio sintetico di comportamento sufficiente (corrispondente a 6/10 o superiore).

Non Ammissione:

- il consiglio di classe può deliberare la non ammissione, a maggioranza, qualora l'alunno consegua una votazione inferiore a 6/10 in una o più discipline;
- la non ammissione è obbligatoria nel caso in cui il voto di comportamento sia insufficiente (inferiore a 6/10);

È confermata la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998).

L'INVALSI effettua rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate, computer based, volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese in coerenza con le indicazioni nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono effettuate nella classe terza della scuola secondaria di primo grado. Per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento europeo per le lingue, eventualmente in convenzione con gli enti certificatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le prove INVALSI si svolgono entro il mese di aprile e la relativa partecipazione rappresenta requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Per le alunne e gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal Consiglio di Classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d'istituto.

Il Collegio ha deliberato i criteri di non ammissione alla classe successiva della scuola primaria e secondaria di I grado (allegato criteri per ammissione/non ammissione)

Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede a compilare una specifica comunicazione (Allegato comunicazione esiti) da trasmettere alla famiglia dell'alunno.

8. VALIDAZIONE ANNO SCOLASTICO SC SEC. DI I GRADO

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della Scuola Secondaria di primo grado, comunicato alle famiglie all'inizio dell'anno scolastico. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe. Il Collegio dei Docenti delibera le deroghe al suddetto limite, di seguito riportate, purché la frequenza fornisca al Consiglio di Classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il Consiglio di Classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera, conseguentemente, la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.

Sono computati come giorni e ore di assenza:

- entrate posticipate ed uscite anticipate dovute a motivi personali
- assenze saltuarie
- assenze per motivi familiari

Non sono computati come giorni e ore di assenza:

- entrate posticipate ed uscite anticipate disposte dalla Scuola per motivi organizzativi □ ore o giorni di lezione non effettuati per sciopero del personale;
- ore di lezione non effettuate per assemblee sindacali del personale;
- assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto dal medico curante;
- assenze, per motivi di salute che impediscono la frequenza, certificate dal medico curante

- assenze per terapie e/o cure programmate documentabili;
 - ricongiungimento familiare fuori nazione (max 1 mese)
 - saranno autorizzati i percorsi di logopedia / psicomotricità richiesti dall'equipe medica e le ore di assenza non saranno calcolate ai fini del monte ore annuale.
 - assenze documentabili dovute a eccezionali motivi familiari;
 - assenze per partecipazione ad attività sportive organizzate dalla scuola e agonistiche organizzate dalla Scuola.
 - adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n.516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n.101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).
 - partecipazione ad attività sportive e agonistiche (campionati) organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
 - partecipazione ad attività musicali ed artistiche organizzate da AFAM, scuole, associazioni musicali;
 - partecipazione ad attività culturali e di studio, in particolare gare e olimpiadi di matematica;
- Come per gli anni precedenti:
- non saranno autorizzate uscite anticipate per l'eventuale partecipazione di alunni a corsi privati di lingua inglese, calcio, danza, sport in genere...

Tali deroghe sono possibili a condizione, comunque, che le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Il Consiglio di Classe determina nel merito con specifica delibera motivata.

9. AMMISSIONE ALL'ESAME - VOTO AMMISSIONE ALL'ESAME

L'ammissione all'Esame di Stato è disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti **prerequisiti**:

1. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
2. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame di Stato;
3. aver partecipato, entro il mese di aprile, alle Prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunno all'Esame di Stato, anche in presenza dei tre requisiti sopra citati.

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'Esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi. Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

Aggiornamento Normativo (Legge 150/2024 e O.M. 3/2025)

L'ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è disposta in presenza dei seguenti prerequisiti:

1. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato;
2. aver partecipato alle Prove INVALSI;
3. aver conseguito una **votazione non inferiore a 6/10 in tutte le discipline** e un **giudizio sintetico di comportamento sufficiente** (corrispondente a 6/10 o superiore).

Non Ammissione:

- la non ammissione all'Esame è disposta dal Consiglio di Classe, a maggioranza e con adeguata motivazione, in caso di mancato raggiungimento dei requisiti di apprendimento (voti inferiori a 6/10);
- la non ammissione all'Esame è **obbligatoria** in caso di **giudizio sintetico di comportamento insufficiente** (inferiore a 6/10).

Il Collegio ha deliberato i criteri di valutazione per l'ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. (Allegato esame primo ciclo)

10. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

La certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata agli alunni al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado (soltanto ai candidati che hanno superato l'Esame di Stato).

Il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione sono allegati al decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742 e fanno riferimento al profilo dello studente, così come definito dalle Indicazioni nazionali per il curriculum vigenti, alle competenze chiave individuate dall'Unione europea e alla descrizione dei diversi livelli di acquisizione delle competenze medesime.

Per gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello nazionale può essere accompagnata da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del Piano Educativo Individualizzato.

La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, in cui viene descritto il livello raggiunto dall'alunno nelle prove a carattere nazionale per italiano e matematica, e da un'ulteriore sezione, sempre redatta da INVALSI, in cui si certificano le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese. (Allegato certificazione competenze)

11. ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE (DECRETOLEGISLATIVO N. 62/2017 E DECRETO MINISTERIALE N. 741/2017)

Il voto finale deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti, senza alcun arrotondamento di eventuali cifre decimali, delle prove scritte e del colloquio; quest'ultima media viene fatta dalla sottocommissione. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto dalla sottocommissione alla commissione che delibera in seduta plenaria alunno per alunno.

Per i candidati privatisti il voto finale viene determinato dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio, arrotondando all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5. La commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi. L'Esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a 6/10. Potrà essere assegnata la lode qualora la valutazione finale è espressa con la votazione di 10/10, con deliberazione assunta all'unanimità della commissione.

Alunni con disabilità

Per lo svolgimento dell'Esame di Stato la sottocommissione predispone, se previsto dal Piano Educativo Individualizzato (PEI), prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'Esame di Stato e del conseguimento del diploma finale. Gli alunni con disabilità sostengono le prove d'esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del Piano Educativo Individualizzato. Ai candidati con disabilità che non si presentano all'Esame di Stato o che sono impossibilitati ad effettuare prove equipollenti viene rilasciato un attestato di credito formativo, che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale.

Alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)

Lo svolgimento dell'Esame di Stato deve essere coerente con il Piano Didattico Personalizzato predisposto dal consiglio di classe. Per l'effettuazione delle prove scritte la sottocommissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Può, altresì, consentire l'utilizzazione di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati previsti dal Piano Didattico Personalizzato, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'Esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Per l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto la dispensa dalla prova scritta di lingue straniere, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva di tale prova. Per l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, la commissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del

superamento dell'Esame di Stato e del conseguimento del diploma.

12. COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE

Il Collegio dei docenti ha approvato altresì le modalità di comunicazione della valutazione quadrimestrale e finale alle famiglie:

- accesso al Registro elettronico;
- comunicazioni individuali su convocazione dei docenti o a richiesta delle famiglie;
- comunicazione di eventuali risultati insufficienti (allegato comunicazione esiti);
- colloqui scuola – famiglia calendarizzati;
- disseminazione del PATTO DI CORRESPONSABILITÀ;
- informativa e pubblicazione sul sito delle rubriche di valutazione;
- illustrazione tramite giudizio verbale complessivo del rendimento dell'alunno.

L'informazione circa il processo di apprendimento e gli esiti della valutazione sono comunicati alle famiglie tramite la "Scheda di Valutazione", che i genitori periodicamente (prima decade di febbraio e dopo il termine delle lezioni) potranno visionare e scaricare direttamente nella sezione REGISTRO ELETTRONICO del sito web d'Istituto. Durante il corso dell'anno scolastico, i colloqui in orario antimeridiano (fuori dall'orario di servizio dei docenti) e, se necessario, le comunicazioni tramite lettera/mail o diario, costituiscono uno strumento ulteriore di informazione per le famiglie sull'andamento scolastico dei propri figli. In sede di colloquio sono rese eventuali comunicazioni aggiuntive (**nota informativa per la famiglia**) per le famiglie degli alunni ammessi alla classe successiva con alcune carenze e che, pertanto, dovranno esercitarsi durante il periodo estivo. L'impegno sarà verificato ad inizio anno scolastico.

I suindicati CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI sono stati deliberati dal Collegio dei Docenti nella seduta dell'11 dicembre 2025.

Gli ALLEGATI (n. 16) sono parte integrante della delibera collegiale.

1. criteri di valutazione della Scuola dell'Infanzia;
2. **nuova griglia di valutazione (Scuola Primaria)** classe 1^a con descrittori delle **valutazioni** (non suf – suf- discreto- buono- distinto-ottimo) riferite a ciascuna disciplina
3. **nuova griglia di valutazione (Scuola Primaria)** classe 2^a con descrittori delle **valutazioni** (non suf – suf- discreto- buono- distinto-ottimo) riferite a ciascuna disciplina
4. **nuova griglia di valutazione (Scuola Primaria)** classe 3^a con descrittori delle **valutazioni** (non suf – suf- discreto- buono- distinto-ottimo) riferite a ciascuna disciplina
5. **nuova griglia di valutazione (Scuola Primaria)** classe 4^a con descrittori delle **valutazioni** (non suf – suf- discreto- buono- distinto-ottimo) riferite a ciascuna disciplina
6. **nuova griglia di valutazione (Scuola Primaria)** classe 5^a con descrittori delle **valutazioni** (non suf – suf- discreto- buono- distinto-ottimo) riferite a ciascuna disciplina
7. **griglia di valutazione IRC sc primaria**
8. **griglia di valutazione IRC sc secondaria di I grado**
9. griglia di valutazione complessiva (valida per tutte le discipline) Scuola Sec. di I grado con descrittori delle valutazioni decimali riferite a conoscenze e abilità – comprensive dei voti intermedi;
10. griglia di valutazione complessiva del comportamento Scuola Primaria;
11. griglia di valutazione complessiva del comportamento Scuola Secondaria di I grado;
12. criteri per giudizi globali (allegato giudizi globali interm. e finali Sc. Primaria);
13. criteri per giudizi globali (allegato giudizi globali Sc. Secondaria di I grado);
14. criteri per ammissione/non ammissione alla classe successiva (allegato criteri per ammissione/non ammissione) – Scuola Primaria;
15. criteri per ammissione/non ammissione alla classe successiva (allegato criteri per ammissione/non ammissione) – Scuola Sec. di I grado;
16. criteri per ammissione all'esame conclusivo del 1° ciclo di istruzione (allegato esame primo ciclo).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Di Blasio Agnese